CAMERA DEI DEPUTATI N. 3237

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PARRELLI

Norme per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo

Presentata il 18 febbraio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il 10 novembre 1994 il Governo presentò al Senato il disegno di legge n. 1124 avente lo stesso oggetto della presente proposta di legge. Il problema è talmente importante ed urgente per cui, nell'inerzia di tutti, riteniamo di doverlo ripresentare qui riprendendone testualmente le motivazioni governative e l'articolato ancora attuali.

1. La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848, riconosce (articolo 6, comma 1) il diritto di ogni persona a che « la sua causa sia esaminata imparzialmente, pubblicamente e in un tempo ragionevole ». Negli ultimi anni si sono moltiplicate, presso i competenti organi del Consiglio d'Europa (Commissione e Corte europea dei diritti dell'uomo), le richieste di cittadini italiani di applicazione della Convenzione, richieste con le quali si deduce in particolare il superamento del « termine ragionevole » di durata dei procedimenti giudiziari soprattutto nel settore civile. A tali richieste, che nel periodo maggio 1993-giugno 1994 sono ammontate a 2.654, hanno fatto riscontro numerose condanne del Governo italiano, con le quali si è evidenziato il carattere generalizzato, e diffuso sul territorio, del problema dell'eccessiva durata dei procedimenti giudiziari.

Il Governo italiano, perfettamente consapevole del problema, ha cercato in questi anni di rimuoverne le cause profonde, proponendo misure incidenti sull'organizzazione giudiziaria (legge 1° febbraio 1989, n. 30, istitutiva delle preture circondariali e delle sezioni distaccate di pretura), sull'ordinamento giudiziario (legge 21 novem-

bre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace) e sul processo stesso (legge 26 novembre 1990, n. 353, recante provvedimenti urgenti per il processo civile), leggi successivamente modificate ed aggiornate.

Tuttavia, i mali che si riflettono sul problema dell'eccessiva durata dei procedimenti civili sono tanto radicati che anche le misure razionalizzatrici ed acceleratorie, realizzate nelle precedenti legislature, non potranno produrre un effetto apprezzabile in prospettiva immediata; questa proposta di legge intende offrire ai cittadini, che considerino superato il « termine ragionevole » di durata del procedimento nel quale sono parti, uno strumento che consenta di ricondurre tale durata entro limiti di ragionevolezza, e comunque di attribuire alla parte lesa una equa indennità.

2. Le ragioni pressanti ed eccezionali, che hanno spinto nel 1994 il Governo ad intervenire sulla materia presentando un proprio disegno di legge, e a cui fa riferimento la presente proposta di legge, vanno individuate nella presentazione quasi contemporanea di un numero di ricorsi straordinariamente elevato presso la Commissione europea dei diritti dell'uomo.

Il numero di tali ricorsi, già in aumento costante dal 1986, ha ora assunto proporzioni molto preoccupanti.

Tale situazione ha denunciato con particolare evidenza, anche in sede europea, le gravi disfunzioni dell'amministrazione della giustizia in Italia per quanto attiene ai tempi processuali. Dall'esame del contenzioso a Strasburgo si deduce che la ragione principale di tali disfunzioni, quanto ai processi civili, va individuata nel sovraccarico dei ruoli, ed emerge, quale dato quantitativamente di gran lunga più importante, un elemento su cui riflettere: la distanza temporale, che può giungere in alcuni casi anche a due o tre anni, tra l'udienza di precisazione delle conclusioni dinanzi al giudice istruttore e l'udienza di discussione dinanzi al collegio. Nei procedimenti penali risalta la distanza temporale tra il provvedimento che dispone il rinvio a giudizio e la data fissata per l'udienza dibattimentale; per contro i tempi imposti dal codice per il compimento delle indagini preliminari risultano contenuti.

Data questa situazione, si spiega il frequente ricorso da parte del mondo forense – in molti casi sostenuto da diversi consigli dell'ordine – allo strumento di tutela esistente sul piano internazionale, mancando sul piano interno adeguati strumenti a protezione del diritto ad una pronuncia giudiziaria entro un termine ragionevole.

La massa di ricorsi inopinatamente abbattutasi sulla Commissione europea dei diritti dell'uomo ha creato all'organo di giustizia europeo, presso il quale le pendenze relative all'Italia erano già in numero elevatissimo, gravi problemi organizzativi e di funzionalità, nonché serie preoccupazioni sul possibile impatto di tale contenzioso sugli altri organi del sistema europeo di protezione dei diritti umani, cioè la Corte europea dei diritti dell'uomo ed il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, suscettibili di essere interessati da tali procedure allorché esse superino il vaglio della Commissione. Non sembra necessario soffermarsi sulla valenza negativa per il nostro Paese di tale situazione, che lascia diffondere l'impressione di un cattivo uso del sistema di controllo europeo, costretto ad una massiccia utilizzazione delle proprie risorse per occuparsi di un problema assai parziale nella tematica dei diritti umani, quale quello della lunghezza del processo, con il rischio di trascurare altre più gravi ed allarmanti violazioni.

3. La presente proposta di legge si prefigge un triplice obiettivo:

a) dare concreta attuazione all'impegno assunto dall'Italia con la ratifica della Convenzione, volto a garantire un giudizio entro un termine ragionevole, in concorso con le altre iniziative già prese dal Governo nel settore;

b) approntare strumenti legislativi a beneficio dei cittadini per accelerare le procedure ed ottenere, se del caso, una riparazione in caso di mancato rispetto, malgrado tutto, dei tempi ragionevoli del processo;

c) apprestare un'efficace tutela dell'ordinamento giuridico italiano, che quindi, per la regola del previo esaurimento dei ricorsi interni (articolo 26 della Convenzione), si troverà ad essere considerevolmente meno esposto sul piano internazionale. È da rilevare in proposito che spetta in primo luogo agli Stati di garantire i diritti e le libertà da essi sottoscritti con la Convenzione e che il meccanismo di controllo europeo riveste al riguardo solo carattere sussidiario.

È un dato di fatto che l'Italia non è il solo Paese in ordine al quale gli organi europei di controllo sono dovuti intervenire sulla questione dei tempi processuali. Pur constatando il divario quantitativo esistente tra le pendenze italiane e quelle riguardanti altri Paesi nella stessa materia, si deve osservare che alcuni di questi Paesi, quali Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Svizzera e Repubblica di Germania, hanno approntato strumenti legislativi e giurisprudenziali adeguati. In particolare, la Spagna ha istituito – con un approccio simile a quello qui proposto, anche se realizzato con differente tecnica legislativa – un duplice mezzo di tutela, diretto da un lato ad accelerare i tempi processuali mediante un intervento diretto della Corte costituzionale e, dall'altro, ad ottenere riparazione da parte della pubblica amministrazione.

Nel testo proposto ci si è ispirati all'esempio spagnolo, elaborando peraltro soluzioni in linea con la nostra tradizione giuridica.

Si è così immaginato un meccanismo riparatorio delle violazioni del diritto alla decisione giudiziaria in un tempo ragionevole, creando al contempo strumenti acceleratori del processo civile e di quello amministrativo, alla cui attivazione è subordinata, in tali campi, la possibilità di chiedere la riparazione. Ciò allo scopo di impedire domande riparatorie formulate da chi non abbia tenuto nel procedimento interessato un comportamento improntato alla volontà di ottenere una decisione nei tempi più brevi. Per il processo penale il collegamento con il meccanismo riparatorio è stato realizzato al momento della fissazione del dibattimento imponendo a chi intenda attivare tale meccanismo l'onere di chiedere, sulla base delle disposizioni esistenti, l'anticipazione dell'udienza (articolo 465 del codice di procedura penale).

La struttura del meccanismo riparatorio tende a riprodurre sul piano interno le condizioni esistenti sul piano internazionale, assicurando così al ricorrente una tutela analoga a quella che egli riceverebbe nel quadro della istanza internazionale. Nello spirito delle norme che si presentano, il giudice interno dovrà quindi muoversi nell'ambito delle soluzioni giurisprudenziali elaborate dagli organi di Strasburgo. Non va dimenticato, sotto questo profilo, che un ricorso interno, per essere considerato idoneo alla stregua della Convenzione, deve possedere i caratteri della accessibilità e della effettività. Tale tendenziale coincidenza tra le modalità e gli effetti dei due mezzi di tutela è dunque essenziale.

La norma transitoria contenuta nel provvedimento che si propone è redatta in modo tale da offrire il meccanismo riparatorio anche a quei ricorsi già pendenti presso la Commissione europea dei diritti dell'uomo che non abbiano raggiunto lo stadio della ricevibilità. Ciò consentirà alla Commissione, che impone a chi ricorre a Strasburgo l'onere del previo esaurimento dei ricorsi interni, di eliminare dai propri ruoli numerosi ricorsi, invitando i ricorrenti a servirsi del meccanismo nazionale così creato. Naturalmente, nel rispetto della impostazione generale del provvedimento, anche i ricorrenti che si siano già rivolti a Strasburgo dovranno utilizzare nella loro causa, qualora sia ancora pendente, gli strumenti acceleratori predisposti.

4. L'articolo 1, comma 1, dispone che nei processi civili aventi ad oggetto diritti disponibili (condizione questa essenziale per consentire la deviazione dal processo di ordinaria cognizione) la parte può chiedere in ogni stato del giudizio di primo grado la decisione immediata della controversia con ordinanza. L'istanza introduce dunque la definizione della contro-

versia « allo stato degli atti », senza possibilità d'ulteriore istruzione.

Attesa la delicatezza della scelta che è alla base della procedura di definizione immediata, il comma 2 prevede che il ricorso debba essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale. Lo stesso comma, rovesciando, sempre a fini acceleratori, quella che è l'impostazione solita della *vocatio in ius* con ricorso, dispone che l'istanza sia prima notificata alle altre parti e, quindi, depositata in cancelleria.

I commi 3 e 4 prevedono e disciplinano l'opposizione delle altre parti in causa, e gli effetti della mancata opposizione. Solo se non vi è stata opposizione il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, quindi, decide la causa con ordinanza.

La parte è libera di scegliere il momento in cui presentare la richiesta, ma è tuttavia immaginabile, salvo che nelle controversie in cui è dibattuta una questione di solo diritto, che l'istanza avrà luogo quando l'istruzione, per i risultati già raggiunti, possa fondare, ad avviso dell'istante, la definizione della controversia nel merito.

Il giudice definisce la causa osservando le regole di diritto e facendo riferimento, qualora lo stato dell'istruzione non sia sufficiente a sorreggere una decisione con piena cognizione degli elementi di fatto, alla regola di giudizio fondata sull'onere della prova.

Qualora una delle parti si opponga alla definizione immediata della controversia, l'istanza esplica comunque effetto sulla fase di decisione, la quale viene resa con ordinanza che ha valore di sentenza, vale a dire con un provvedimento che ha natura pienamente decisoria e definitiva del merito ma che deve essere solo succintamente motivato. Si aspira, con tale previsione, a diffondere un modello di decisione più moderno e meno curiale, nel quale si dia conto dei contenuti essenziali della decisione senza ripercorrere i singoli passaggi del processo e senza la preoccupazione di formare un documento-sentenza che risulti concettualmente e funzionalmente autonomo dal fascicolo processuale. Si dovrà pertanto far prevalere la parte strettamente motivante sulla parte di svolgimento del processo.

Mentre l'articolo 2 regola il caso della richiesta in appello, soggetta alle medesime forme del primo grado, l'articolo 3 regola il giudizio d'appello avverso l'ordinanza che ha valore di sentenza, distinguendo il caso della definizione del merito allo stato degli atti dal caso della decisione emessa in forma semplificata.

Nel primo caso, è sembrato logico non consentire l'ammissione di mezzi di prova non espletati in primo grado, anche se proposti e non ammessi e dunque tecnicamente non « nuovi » ai fini dell'articolo 345 del codice di procedura civile. Sarà possibile la sola rinnovazione dei mezzi già espletati in primo grado, nei limiti e secondo le forme previste dal codice. Si fa salvo il deferimento del giuramento decisorio.

Nel secondo caso, il giudice di appello osserverà per la decisione le medesime forme seguite in primo grado; l'ordinanza è solo succintamente motivata.

La struttura accelerata del procedimento nelle fasi di merito si riverbera anche sulla fase di legittimità.

L'articolo 4 dell'elaborato riprende una proposta del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte di cassazione, formulata quando era in discussione presso la Commissione giustizia del Senato il disegno di legge recante provvedimenti urgenti per il processo civile.

Essa corrisponde ad una importante esigenza acceleratoria, e la previsione dell'intervento delle parti in camera di consiglio consente di superare gran parte delle obiezioni che vennero avanzate nel corso dei lavori parlamentari sul citato disegno di legge.

Rispetto all'attuale testo dell'articolo 375 del codice di procedura civile, la proposta consiste nel consentire la pronuncia in camera di consiglio con ordinanza in caso di manifesta infondatezza, e con sentenza in caso di manifesta fondatezza.

5. Con riferimento al processo penale non si è ritenuto di correlare la domanda di equa riparazione alla attivazione di

meccanismi acceleratori, corrispondenti ai procedimenti semplificativi previsti dal codice di procedura penale (patteggiamento, giudizio abbreviato, giudizio immediato).

Infatti, non è parso opportuno condizionare il ricorso al meccanismo riparatorio alla rinuncia alle forme di garantismo pieno proprie del dibattimento, che nel nuovo sistema processuale rappresenta la sede privilegiata del modello accusatorio.

Si è ritenuto, invece, di subordinare la facoltà di avvalersi del meccanismo introdotto con la presente proposta di legge alla richiesta di anticipazione dell'udienza, prevista dall'articolo 465 del codice di procedura penale.

Di conseguenza, alla mancata richiesta consegue la improponibilità della domanda di riparazione. Il che sembra del tutto ragionevole, apparendo contraddittorio che un imputato, il quale abbia mostrato di non essere interessato a una sollecita definizione del procedimento penale che lo abbia visto coinvolto, si lamenti poi della sua durata eccessiva davanti agli organi di giustizia europei.

La domanda di equa riparazione, peraltro, non può essere proposta prima che sia stata esercitata, nei modi previsti dal codice di procedura penale, l'azione penale. La ragione di siffatta previsione è duplice.

Da un lato i termini per le indagini preliminari, come previsti dal codice, sono da considerare obiettivamente ristretti, tali comunque da non suscitare eccessive preoccupazioni sotto il profilo della violazione del principio del « tempo ragionevole » garantito dall'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione del 1955. Va, poi, rilevato che costituisce un dato comunemente condiviso che nel processo penale un consistente « rallentamento » è individuabile nel periodo corrente tra il rinvio a giudizio e l'udienza dibattimentale.

D'altro lato, la non ostensibilità, nella fase delle indagini preliminari, degli atti del procedimento penale – principio al quale non si è ritenuto di derogare, anche al fine di evitare intuibili strumentalizzazioni delle parti private – non consentirebbe alla corte di appello di emettere una decisione sulla domanda di riparazione.

6. Per quanto riguarda la giustizia amministrativa, la presente proposta di legge prevede una pluralità di misure idonee ad accelerare e a razionalizzare lo svolgimento del processo, nonché ad assicurare maggiore efficacia ai provvedimenti istruttori, a quelli cautelari e a quelli con i quali si sancisce l'obbligo a provvedere da parte della pubblica amministrazione.

Sull'articolato della presente proposta di legge, ricalcato da quello del progetto di iniziativa governativa, per questa parte, la Presidenza del Consiglio dei ministri aveva chiesto preventivamente il parere del Consiglio di Stato, parere che è stato reso nell'adunanza generale del 6 ottobre 1994 e che è stato sostanzialmente favorevole sulla generalità delle misure, anche perché, conviene sottolinearlo, molte di esse corrispondevano a suggerimenti già espressi in precedenti pareri dello stesso Consiglio.

Nel dettaglio, l'organo consultivo ha suggerito talune modifiche di ordine tecnico e talune limitate integrazioni di cui si è tenuto conto nella presente proposta di legge.

Ciò premesso, si osserva che l'articolo 5 contiene disposizioni tendenti a sollecitare l'istruttoria. A questo riguardo va notato che la problematica dell'istruttoria nel giudizio amministrativo si pone in termini assai diversi rispetto al giudizio civile. Infatti, la posizione del ricorrente non può essere assimilata se non in parte a quella dell'attore del giudizio civile, né quella dell'amministrazione resistente alla posizione del convenuto: non si può parlare, se non per taluni profili, di un vero e proprio onere della prova, ma semmai si deve dire che l'amministrazione ha il dovere di fornire al giudice tutta la documentazione attinente al provvedimento impugnato, senza distinguere fra i documenti favorevoli e quelli contrari alla sua difesa; tale documentazione, piuttosto che « prova » in senso stretto, deve considerarsi come materiale su cui il giudice esprima il giudizio. In questa prospettiva non sono trasponibili nel giudizio amministrativo concetti come

la disponibilità della prova, la preclusione, la decisione allo stato degli atti.

Con l'articolo 6 si trasforma il ricorso contro il cosiddetto silenzio-rifiuto della pubblica amministrazione in un procedimento d'urgenza, definibile dunque in tempi brevi, e per di più si prevede un passaggio immediato alla fase dell'ottemperanza, eventualmente anche con l'esercizio di poteri sostitutivi. Ciò per evitare che la dichiarazione dell'obbligo di provvedere (che di per sé non soddisfa l'interesse sostanziale del ricorrente) sopraggiunga dopo i lunghi tempi del processo ordinario e richieda ulteriori complesse procedure per il suo adempimento.

L'articolo 7 interviene sulla materia cautelare. È noto che gran parte della tutela degli interessi legittimi dei privati si realizza in questa fase. La presente proposta di legge sancisce anche normativamente quella estensione delle « misure cautelari » al di là della tradizionale formula della « sospensione », che già di fatto è stata realizzata dalla giurisprudenza. In secondo luogo introduce la possibilità di misure cautelari provvisorie, adottabili in caso di grave necessità ed urgenza, nelle more della trattazione in camera di consiglio davanti al collegio. Si prevede poi la possibilità che il collegio, investito della domanda cautelare, adotti senz'altro la decisione definitiva del merito, qualora il ricorso risulti manifestamente irricevibile, inammissibile, infondato, eccetera; questa innovazione verosimilmente semplificherà notevolmente l'attività dei giudici amministrativi e diminuirà le pendenze, evitando quella che molte volte non è altro che una duplicazione di giudizi. S'introduce inoltre la previsione di una condanna alle spese, e si razionalizza l'istituto del ricorso di ottemperanza nell'ambito della fase cautelare. Infine, si abbreviano i termini per l'impugnazione delle ordinanze.

Con l'articolo 8 si attribuisce al giudice amministrativo la facoltà di emettere provvedimenti decisori in forma semplificata, nei casi in cui la manifesta infondatezza, inammissibilità, ed altro, del ricorso renda superflua una motivazione redatta con la tradizionale complessità.

Gli articoli da 9 a 13 introducono la possibilità di un « rito breve » a richiesta delle parti; può bastare la richiesta di una delle parti se le altre non fanno opposizione entro un termine dato. L'effetto del passaggio al rito breve non può consistere (per le ragioni sopra esposte) nella soppressione o mutilazione dell'istruttoria; consiste, invece, nella sostituzione della pubblica udienza con un'audizione in camera di consiglio e nella sostituzione della sentenza o decisione con una ordinanza equiparata alla sentenza quanto agli effetti. La forma semplificata del provvedimento decisorio riveste notevole interesse per l'accelerazione dei giudizi, giacché com'è noto, molto tempo lavorativo dei magistrati viene assorbito dalla stesura delle sentenze.

L'articolo 14 sopprime l'istituto del rinvio al giudice di primo grado, di cui all'articolo 35 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ora previsto in alcune ipotesi di accoglimento dell'appello. In realtà, l'istituto dell'annullamento con rinvio si è rivelato di scarsa utilità, mentre ben più sensibili sono gli inconvenienti che esso produce in termini di complicazioni procedurali e di allungamento dei tempi del giudizio. Si stabilisce, dunque, che in ogni ipotesi di accoglimento dell'appello il Consiglio di Stato definisca senz'altro il giudizio.

Con l'articolo 15 si semplificano alcune formalità inerenti alla proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Si vuole evitare che inconsapevoli vizi di forma frustrino le aspettative di giustizia di chi si avvale di questa forma alternativa di tutela; essa invero ha ragion d'essere proprio perché semplice e per nulla costosa, non richiedendo l'ufficio d'avvocato.

L'articolo 16 interviene sull'esercizio della funzione consultiva del Consiglio di Stato prevedendo (allo stato senza aumenti d'organico) la costituzione di una nuova sezione dedicata ai pareri sugli atti normativi del Governo. Attualmente tutti i pareri – in gran parte necessari per legge – sugli schemi di regolamenti governativi o anche ministeriali sono distribuiti fra le

sezioni ordinarie e debbono poi essere ridiscussi in adunanza generale. La concentrazione in una sola sezione specializzata e la soppressione, per i regolamenti di livello inferiore (da approvare con decreto ministeriale), della trattazione in adunanza generale contribuirà alla funzionalità del Consiglio, con giovamento anche delle sezioni giurisdizionali.

7. Il Capo II della presente proposta di legge, dedicato alla « equa riparazione », consta di cinque articoli.

L'articolo 17 stabilisce, al comma 1, il diritto a riparazione, da parte di chi abbia subìto un danno patrimoniale e non patrimoniale per effetto della violazione del diritto ad ottenere una decisione giudiziaria nel termine ragionevole previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea sul diritti dell'uomo.

Il riferimento diretto alla norma convenzionale trasferisce sul piano interno i limiti di applicabilità della medesima disposizione esistenti sul piano internazionale, limiti che dipendono essenzialmente dallo stato e dalla evoluzione della giurisprudenza degli organi di Strasburgo, specie della Corte europea dei diritti dell'uomo, le cui sentenze dovranno quindi guidare – come del resto anche negli altri aspetti qui rilevanti – il giudice interno nella definizione di tali limiti.

Il comma 2 dello stesso articolo enuncia i criteri che il giudice dovrà seguire nell'accertamento della violazione, e che sono quelli elaborati dalla giurisprudenza di Strasburgo: complessità del caso, comportamento delle autorità e comportamento delle parti.

Il comma 3 contiene i criteri per la determinazione della equa riparazione per il ricorrente vittorioso, con rinvio all'articolo 2056 del codice civile e indicazioni mutuate dalla giurisprudenza di Strasburgo (quali la limitazione nella individuazione dei fatti pregiudizievoli ai soli periodi di tempo eccedenti il « termine ragionevole » e la possibilità che la semplice dichiarazione della avvenuta violazione – se del caso assistita da opportune forme di pubblicità – costituisca adeguata riparazione del danno non patrimoniale).

L'articolo 18 attribuisce – al comma 1 – la competenza per l'esame delle domande di equa riparazione alla corte di appello nel cui distretto è iniziato, ovvero pende, il procedimento nel cui ambito la violazione si assume essersi verificata. Al comma 2 vengono precisate le formalità per la presentazione del ricorso, con la prescrizione della procura speciale ed il richiamo, quanto al contenuto del ricorso, dell'articolo 125 del codice di procedura civile. Il comma 3 indica le amministrazioni nei confronti delle quali, a seconda dell'ordine giurisdizionale interessato, il ricorso va proposto. Con il comma 4 viene imposto al ricorrente l'onere di una rapida acquisizione del materiale utile per la decisione. Il comma 5 provvede al richiamo degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, così sussumendo la procedura in quella dei procedimenti camerali. Il comma 6 prevede la facoltà per i difensori delle parti di esprimersi in camera di consiglio ed il comma 7, nell'attribuire al decreto conclusivo immediata efficacia nella pendenza dell'eventuale ricorso per cassazione, stabilisce che il medesimo decreto debba essere pronunciato non oltre sei mesi dal deposito del ricorso. Quest'ultimo termine, seppure chiaramente ordinatorio, è stato inserito per attribuire al meccanismo, la cui effettibilità, come si è detto, potrà essere valutata a livello internazionale, la necessaria credibilità. È infatti evidente che, ove non si riesca a concludere in un termine ragionevole neanche i procedimenti riparatori previsti dal provvedimento che si propone, essi non potrebbero essere considerati dagli organi internazionali, nel medio periodo, come ricorsi efficaci, con la conseguenza che il ricorrente sarebbe esonerato dal doverli utilizzare.

L'articolo 19, al comma 1, allineandosi a quanto previsto a livello europeo, stabilisce che il ricorso diretto alla riparazione può essere proposto anche durante la pendenza del procedimento interessato, ma comunque non oltre sei mesi dal momento in cui la decisione che lo conclude è divenuta definitiva. Ai commi successivi esso

realizza il collegamento, al quale si è già accennato, tra gli strumenti acceleratori creati per il processo civile e quello amministrativo ed il meccanismo riparatorio (comma 2) e impone a chi intenda avvalersi dello stesso meccanismo in materia penale l'onere di richiedere l'anticipazione d'udienza ai sensi dell'articolo 465 del codice di procedura penale (comma 3). La domanda di equa riparazione non può proporsi nella fase delle indagini preliminari.

L'articolo 20 prevede la comunicazione dei decreti che accolgono le domande di riparazione al procuratore generale della Corte dei conti, per gli eventuali provvedimenti di sua competenza.

L'articolo 21 contiene le opportune disposizioni transitorie, alle quali si è già fatto cenno. Tali disposizioni, come si è detto, consentiranno l'accesso al nuovo meccanismo riparatorio anche ai ricorrenti i quali abbiano già adìto la Commissione europea dei diritti dell'uomo, purché i loro ricorsi non abbiano già raggiunto, dinanzi a quest'ultimo organo, lo stadio della ricevibilità. Anche questi ricorrenti, qualora il procedimento oggetto del ricorso sia ancora pendente in fasi di merito, avranno l'onere di attivare – se proponibili – gli strumenti acceleratori previsti dal provvedimento che si presenta. All'ultimo comma di questa disposizione è inserito l'obbligo per la cancelleria del giudice adìto di informare tempestivamente il Ministero degli affari esteri, che assicura la difesa del Governo dinanzi agli organi di Strasburgo, di tutte le domande, presentate nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per permettere l'identificazione dei ricorsi già eventualmente presentati a Strasburgo e comunicati al Governo italiano.

8. - Non è possibile indicare con esattezza l'onere futuro del presente progetto poiché la situazione delle sopravvenienze di ricorsi nella materia potrà variare negli anni prossimi in funzione di diversi fattori.

Ciò che sembra però importante mettere in rilievo in questo contesto è che il provvedimento non crea oneri nuovi, ma trasferisce dal piano internazionale a quello interno oneri già esistenti, ed assunti con la legge di ratifica della Convenzione europea. Anzi la presente proposta di legge prevede in linea generale, ispirandosi ad una soluzione elaborata dalla giurisprudenza di Strasburgo, che la semplice dichiarazione della violazione costituisce in sé di norma, sufficiente soddisfazione del danno morale eventualmente subìto, ciò che rende alquanto restrittivi i criteri risarcitori che vengono posti.

Occorre poi considerare che il tipo di meccanismo processuale introdotto dal presente progetto di legge e la « griglia » di criteri individuati per la liquidazione dell'« equa indennità » conducono non solo ad una apprezzabile razionalizzazione della materia, ma anche ad un suo maggiore contenimento e controllo da parte del giudice nazionale.

Ogni ricorso portato a Strasburgo in materia di lunghezza del processo, per il quale vi sia un'affermazione (da parte, alternativamente, della Corte europea dei diritti dell'uomo o del Comitato dei ministri) della responsabilità dello Stato italiano quanto al superamento del termine ragionevole del processo, comporta il riconoscimento al ricorrente vittorioso di una somma di denaro che si attesta in media sui 10-15 milioni di lire, comprese le spese processuali. Occorre tenere presente a questo riguardo che vi sono evidentemente delle oscillazioni, essendovi casi in cui la somma riconosciuta è maggiore ed altri in cui la semplice dichiarazione della violazione viene riconosciuta come una soddisfazione sufficiente per il ricorrente (principio questo, lo si ripete, suggerito come criterio generale nella presente proposta, quanto alle conseguenze della dichiarazione della violazione).

In questo contesto può osservarsi che per le 70 sentenze con le quali la Corte di Strasburgo ha riscontrato nei confronti dell'Italia almeno una violazione in materia di lunghezza del processo, il grosso delle quali data a partire dal febbraio 1991, l'ammontare complessivo delle condanne pecuniarie del nostro Paese (articolo 50 della Convenzione europea) si aggira intorno ai 900 milioni di lire.

Per quanto riguarda il Comitato dei ministri (articolo 32 della Convenzione europea), possono considerarsi i dati per il periodo dicembre 1991 - giugno 1993 (i dati precedenti non sono comunque significativi, giacché la prassi in esame è recente), nel corso del quale si è provveduto per 32 casi comportanti un pagamento totale di circa lire 392 milioni, in gran parte eseguiti o in corso di esecuzione.

Vi è da dire a questo riguardo che, al 1° settembre 1994, restano pendenti presso il Comitato dei ministri 173 casi riguardanti l'Italia, almeno il 90 per cento dei quali darà luogo a pagamenti dell'ordine indicato. Questi ultimi casi, comunque, non graveranno sul meccanismo istituendo, poiché hanno già superato la fase della ricevibilità che costituirà il discrimine dell'attrazione dei ricorsi nel futuro sistema nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

DEFINIZIONE IMMEDIATA DEL PROCESSO

SEZIONE I.

PROCESSO CIVILE.

ART. 1.

(Ricorso per la definizione della controversia in primo grado con ordinanza nel processo civile).

1. Nei processi aventi ad oggetto diritti disponibili, la parte può chiedere in ogni stato del giudizio di primo grado la decisione immediata della controversia con ordinanza.

2. L'istanza si propone con ricorso notificato alle altre parti, anche se contumaci, e depositato nella cancelleria del giudice nei cinque giorni successivi all'ultima notificazione. Il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale.

3. Le altre parti possono opporsi alla definizione immediata della controversia con atto depositato in cancelleria nei venti giorni successivi alla notificazione dell'istanza. Il termine per l'opposizione è raddoppiato in caso di notifica all'estero.

4. Il giudice, se non vi è stata opposizione, invita le parti a precisare le conclusioni fissando, se del caso, apposita udienza. La causa è decisa con ordinanza.

5. Se vi è stata opposizione alla definizione immediata, il processo prosegue con il rito ordinario, ma la causa è decisa con ordinanza. Il comportamento dell'opponente è valutato ai fini dell'applicazione degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.

6. L'ordinanza è succintamente motivata. Ad essa si applica il regime della sentenza.

ART. 2.

(Ricorso per la definizione della controversia in appello con ordinanza).

1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 1 si applicano anche nel giudizio d'appello.

ART. 3.

(Appello avverso l'ordinanza).

1. Nel giudizio di appello, se è impugnata l'ordinanza emessa a norma dell'articolo 1, comma 4, non sono ammessi i mezzi di prova, salva la rinnovazione dell'assunzione già avvenuta in primo grado; non possono proporsi nuove eccezioni, anche se rilevabili d'ufficio, salvo il difetto di giurisdizione. Può sempre definirsi il giuramento decisorio. Il giudizio d'appello definisce il giudizio con ordinanza. Si applica l'articolo 1, comma 6.

2. In caso di appello avverso l'ordinanza emessa a norma dell'articolo 1, comma 5, il giudice definisce il giudizio con ordinanza. Si applica l'articolo 1, comma 6.

ART. 4.

(Pronuncia in camera di consiglio).

1. L'articolo 375 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 375. – *(Pronuncia in camera di consiglio)* – Oltre che per il caso di regolamento di competenza e per quello previsto nell'articolo 367, la Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in camera di consiglio con ordinanza quando, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, riconosce di dover dichiarare l'inammissibilità del ricorso, pronunciare il rigetto per manifesta infondatezza dei motivi previsti nell'articolo

360, ordinare la integrazione del contraddittorio o la notificazione di cui all'articolo 332, oppure dichiarare la estinzione del processo per avvenuta rinuncia.

La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia sentenza in camera di consiglio, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, quando il ricorso è manifestamente fondato.

La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti, rinvia la causa alla pubblica udienza.

Le conclusioni del pubblico ministero sono notificate almeno venti giorni prima dell'adunanza della Corte in camera di consiglio, agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare memorie entro il termine di cui all'articolo 378, e, nei casi concernenti le pronunzie di manifesta fondatezza o infondatezza, di essere sentiti se compaiono ».

SEZIONE II.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA.

ART. 5.

(Disposizioni sull'istruttoria nel processo amministrativo).

1. Al secondo comma dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo le parole: « copia del provvedimento impugnato » sono inserite le seguenti: « e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi in giudizio »; e le parole: « del provvedimento medesimo » sono sostituite dalle seguenti: « degli atti e dei documenti medesimi ».

2. Al quarto comma dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, le parole: « all'atto di costituirsi in giudizio » sono sostituite dalle seguenti: « entro sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito del ricorso »; e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e quelli emanati successivamente al provvedimento impugnato di cui l'amministrazione intenda avvalersi in giudizio ».

3. Il quinto comma dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal seguente:

« Ove l'amministrazione non provveda all'adempimento, il presidente, ovvero un magistrato da lui delegato, ordina, anche su istanza di parte, l'esibizione degli atti e dei documenti nel tempo e nei modi opportuni ».

4. Il secondo comma dell'articolo 44 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, è sostituito dal seguente:

« La decisione sui mezzi istruttori è adottata dal presidente della sezione ovvero dal collegio, mediante ordinanza, con la quale è contestualmente fissata la data della successiva udienza di trattazione del ricorso ».

5. All'articolo 23 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I documenti prodotti davanti al tribunale amministrativo regionale non possono essere ritirati dalle parti prima che il giudizio sia definito con sentenza passata in giudicato e, nel caso di appello, sono trasmessi al giudice di secondo grado unitamente al fascicolo d'ufficio ».

ART. 6.

(Ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione).

1. I ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione sono decisi in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica o, in mancanza, entro novanta giorni

dalla pubblicazione. Nel giudizio d'appello si seguono le stesse regole.

2. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso, il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina all'amministrazione di provvedere entro un dato termine, e nomina un commissario che provveda in luogo dell'amministrazione qualora quest'ultima resti ancora inadempiente.

ART. 7.

(Disposizioni sul processo cautelare).

1. Il settimo comma dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dai seguenti:

« Se il ricorrente, allegando danni gravi ed irreparabili derivanti dall'esecuzione dell'atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte dell'amministrazione, chiede l'emanazione di misure cautelari, sull'istanza il tribunale amministrativo regionale pronuncia con ordinanza motivata, emessa in camera di consiglio. I difensori delle parti debbono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.

Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. Il presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto è efficace sino alla pronuncia del collegio cui l'istanza cautelare è sottoposta nella prima camera di consiglio utile. Le predette disposizioni si applicano anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di appello contro un'ordinanza cautelare e in caso di domanda di sospensione di istanza appellata.

In sede di decisione della domanda cautelare, il tribunale amministrativo regio-

nale accertata la completezza del contraddittorio e, ove ne ricorrano i presupposti, può definire il giudizio nel merito a norma dell'articolo 26, quarto comma. Ove sia necessaria l'integrazione del contraddittorio, il collegio dà le opportune disposizioni, fissando contestualmente la data della successiva trattazione in camera di consiglio, ed emanando, ove ne sia il caso, misure cautelari interinali. Le predette disposizioni si applicano anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.

Con l'ordinanza che rigetta la domanda cautelare ovvero la dichiara inammissibile o irricevibile, e con l'ordinanza che rigetta ovvero dichiara inammissibile o irricevibile l'appello contro un'ordinanza cautelare, il giudice provvede anche sulle spese del procedimento cautelare.

La domanda di revoca o modifica delle misure cautelari concessa e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti.

Nel caso che l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo parzialmente la parte interessata può con istanza motivata chiedere al giudice le opportune disposizioni attuative. Il giudice esercita i poteri di cui all'articolo 37 della presente legge ed all'articolo 27, primo comma, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e dispone l'esecuzione indicandone le modalità e, ove occorra, il funzionario che deve provvedere ».

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 28 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è inserito il seguente:

« Contro le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali con cui si decide soltanto sull'istanza cautelare ed eventualmente sulle relative spese è ammesso ricorso in appello, da proporre nei termini di sessanta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di centoventi giorni dalla sua emanazione ».

3. Per l'impugnazione delle ordinanze già emanate alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di centoventi giorni decorre da quest'ultima data, sempreché ciò non comporti la riapertura od il prolungamento del termine previsto dalla normativa anteriore.

ART. 8.

(Provvedimenti decisori in forma semplificata).

1. Il quarto comma all'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dai seguenti:

« Nel caso in cui ravvisi la manifesta irripetibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso il tribunale amministrativo regionale decide con ordinanza succintamente motivata. Nel caso in cui ne ravvisi la manifesta fondatezza la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme.

Nei casi indicati dal quarto comma, nonché quando lo ritenga opportuno, il Consiglio di Stato decide con ordinanza succintamente motivata, che può essere redatta anche in calce al ricorso.

In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese del giudizio, applicando le norme del codice di procedura civile ».

ART. 9.

(Richiesta di definizione con rito breve del giudizio di primo grado).

1. Nel processo davanti al giudice amministrativo di primo grado, il ricorrente può chiedere che il giudizio venga definito con rito breve.

2. L'istanza è proposta in calce al ricorso o successivamente con atto notificato a tutte le parti del giudizio, e depositato presso l'ufficio giurisdizionale entro dieci giorni dall'ultima notifica.

3. Analoga istanza, con atto notificato in corso di giudizio come disposto dal comma 2, può essere proposta da ciascuna delle parti costituite.

4. L'istanza di cui ai commi 1, 2 e 3 non può essere proposta dopo la fissazione dell'udienza di discussione di cui all'articolo 23, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

5. Entro venti giorni dalla notifica ciascuna delle parti private, escluse quelle intervenute volontariamente, può opporsi al passaggio al rito breve.

6. Nel caso di soccombenza delle parti che si è opposta all'istanza di definizione del giudizio con rito breve, non è ammessa nei suoi confronti la compensazione delle spese del giudizio.

ART. 10.

(Definizione del giudizio con rito breve).

1. Decorso inutilmente il termine per le opposizioni, il giudizio è definito in camera di consiglio.

2. Della fissazione della camera di consiglio è dato avviso alle parti costituite. I difensori possono depositare brevi note, non meno di cinque giorni liberi prima dell'adunanza e possono essere sentiti in camera di consiglio, qualora ne facciano richiesta.

3. Il collegio definisce il giudizio con ordinanza, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza è succintamente motivata. Si applica l'articolo 1, comma 6.

4. Quando il collegio ritiene che il giudizio non possa ancora essere definito, pronuncia ordinanza con la quale dà disposizione per l'integrazione del contraddittorio e dell'istruttoria assegnando alle parti i termini necessari. Scaduti i termini, è fissata d'ufficio una nuova camera di consiglio.

ART. 11.

(Impugnazione dell'ordinanza che definisce il giudizio).

1. L'ordinanza che definisce il giudizio è appellabile con ricorso proposto nelle forme e nei termini ordinari.

2. Nel giudizio di appello si continua a seguire il rito breve.

ART. 12.

(Giudizio breve in appello).

1. La definizione del giudizio con rito breve può essere chiesta per la prima volta in appello, nei casi e con le forme di cui all'articolo 9.

ART. 13.

(Passaggio a rito abbreviato nella fase cautelare).

1. La richiesta di definizione del giudizio con rito breve può anche essere fatta verbalmente dai difensori intervenuti in camera di consiglio per la trattazione della domanda incidentale cautelare.

2. Se la richiesta verbale è fatta concordemente da tutte le parti costituite, e sono scaduti i termini per la costituzione delle parti non costituite, il collegio pronuncia seduta stante, con unico provvedimento, sulla domanda cautelare e sul merito, salva la possibilità di differimento ad una successiva camera di consiglio, d'ufficio o a richiesta delle parti, con l'eventuale adozione di misure cautelari.

3. Se taluna delle parti costituite non è comparsa, ovvero non è ancora scaduto il termine per la sua costituzione, il collegio provvede sulle domande cautelari e dispone per l'integrazione della notificazione della domanda di definizione del giudizio con rito breve.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel giudizio di appello

dall'ordinanza cautelare, proposto in pendenza del giudizio di merito in primo grado.

ART. 14.

(Definizione del giudizio in secondo grado).

1. Il primo comma dell'articolo 34 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di Stato, se riconosce fondato un ricorso in appello, riforma la decisione impugnata e definisce la controversia, previa, occorrendo, l'integrazione del contraddittorio e dell'istruttoria.

2. L'articolo 35 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è abrogato.

ART. 15.

(Disposizioni relative al ricorso straordinario).

1. Il secondo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, è sostituto dal seguente:

« Nel detto termine, il ricorso deve essere notificato nei modi e con le forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad uno almeno dei controinteressati e presentato con la prova dell'avvenuta notificazione all'organo che ha emanato l'atto o al Ministero competente o alla Presidenza della Repubblica, direttamente o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione ».

2. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La facoltà di chiedere che il ricorso passi alla sede giurisdizionale può essere

esercitata, con le stesse modalità e gli stessi effetti, dall'ente pubblico diverso dallo Stato, che ha emesso l'atto impugnato. Se il ricorso è stato notificato all'ente, o gli è stato altrimenti presentato, il termine di cui al primo comma decorre dalla data della ricezione; se il ricorso non è stato notificato all'ente ed è stato presentato ad una delle altre autorità indicate nell'articolo 9, secondo comma, il termine decorre dalla ricezione della comunicazione fatta all'ente dal Ministero competente per l'istruttoria ».

ART. 16.

(Sezione consultiva per gli atti normativi).

1. È istituita la sezione consultiva del Consiglio di Stato per gli atti normativi, senza aumenti di organico.

2. Sono assegnati alla sezione i disegni di legge per i quali il Governo chieda il parere del Consiglio di Stato, di schemi di decreti legislativi, nonché quelli degli altri atti normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato è prescritto per legge o è richiesto facoltativamente dall'amministrazione. Esamina altresì, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro delegato, gli schemi di normative comunitarie.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può assegnare alla sezione di cui al presente articolo la trattazione di ulteriori affari.

4. Il parere del Consiglio di Stato è sempre reso in adunanza generale per gli atti aventi forza e valore di legge e per i regolamenti governativi di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

CAPO II

EQUA RIPARAZIONE

ART. 17.

(Diritto all'equa riparazione).

1. Chi ha subìto un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazioni della Convenzione europea per la salva-

guardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione medesima ha diritto ad un'equa riparazione.

2. Nell'accertare la violazione il giudice considera la complessità del caso, il comportamento delle autorità e quello delle parti.

3. Il giudice determina la riparazione a norma dell'articolo 2056 del codice civile, applicando altresì i criteri seguenti:

a) si considera solamente il danno riferibile ad un periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1;

b) il danno non patrimoniale è riparato attraverso la dichiarazione dell'avvenuta violazione, di cui possono essere disposte adeguate forme di pubblicità, a meno che il giudice ritenga necessario anche il pagamento di una somma di denaro.

ART. 18.

(Procedimento).

1. La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello nel cui distretto è iniziato, ovvero pende, il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata.

2. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile.

3. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro di grazia e giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare, del Ministro delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi è proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Unitamente al ricorso deve essere depositata, a pena di improcedibilità, copia degli atti del procedimento di cui al comma 1.

5. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, è notificato a cura del ricorrente, all'amministrazione convenuta presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.

6. I difensori delle parti sono sentiti in camera di consiglio se compaiono.

7. Il decreto è pronunciato entro sei mesi dal deposito del ricorso ed ha efficacia immediata, anche se è proposto ricorso per cassazione.

ART. 19.

(Termine e condizioni di proponibilità).

1. La domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva.

2. Nel processo civile e amministrativo, per le violazioni che si assumono verificate nei giudizi o nelle fasi di giudizio in cui può proporsi l'istanza per la decisione immediata, la domanda di equa riparazione è proponibile solo dalla parte che ha presentato detta istanza o vi ha aderito.

3. Nel procedimento penale la domanda può essere proposta solo dopo che sia stata esercitata l'azione penale nei modi previsti dalla legge. Tuttavia essa non è proponibile dalla parte che, avendone la possibilità, non ha presentato l'istanza di cui all'articolo 465 del codice di procedura penale.

ART. 20.

(Comunicazioni).

1. Il decreto di accoglimento della domanda è comunicato, a cura della cancelleria, oltre che alle parti, al procuratore generale della Corte dei conti.

ART. 21.

(Norma transitoria).

1. Nel termine dei sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali abbiano già tempestivamente presentato un ricorso alla Commissione europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, possono presentare la domanda di cui all'articolo 18 qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità da parte della Commissione. In tal caso, la domanda alla corte di appello deve contenere l'indicazione della data di presentazione del ricorso alla Commissione europea.

2. Non si osservano le condizioni di proponibilità previste dall'articolo 19, commi 2 e 3, per le domande di equa riparazione relative a procedimenti già definiti alla data di entrata in vigore della presente legge, o che alla stessa data abbiano superato le fasi processuali, nelle quali sono ammissibili i ricorsi acceleratori ivi previsti.

3. La cancelleria del giudice adito informa senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi dell'articolo 19, entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 22.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 5

miliardi per l'anno 1997 ed in lire 2 miliardi annue a decorrere dall'anno l998, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997.

2. Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DDL13-3237
Lire 1000